

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 28 settembre 2010, ARG/elt 152/10**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE  
– DICEMBRE 2010 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI  
MAGGIOR TUTELA**

- 1 Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
  - 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
    - a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
    - b) conferma i valori del corrispettivo *PPE* e della componente *UC<sub>1</sub>* fissati con la deliberazione 25 giugno 2010, ARG/elt 94/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 94/10).
  
- 2 Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**
  - 2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:
    - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
    - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.
  - 2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico)<sup>1</sup>.
  - 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
    - a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;

---

<sup>1</sup> L'Acquirente unico è il soggetto che dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
  - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) la componente  $UC_1$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
  - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

### **3 Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
  - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
  - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 13 settembre 2010, prot. Autorità n. 31563 del 20 settembre 2010;
  - b) 20 settembre 2010, prot. Autorità n. 31545 del 20 settembre 2010;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione del 21 settembre 2010, prot Autorità n. 31609 del 21 settembre 2010 (di seguito: comunicazione 21 settembre 2010) si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese<sup>2</sup> che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2010, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 89,4 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2010, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

---

<sup>2</sup> Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

**Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2010) – GWh**

|   | <b>GWh</b>    |
|---|---------------|
| Importazioni pluriennali  | 5.256         |
| Importazioni annuali  | 2.197         |
| Contratti bilaterali  | 34.360        |
| Acquisti in borsa (a)   | 48.426        |
| di cui:   |               |
| <i>CIP6</i>   | 5.628         |
| <i>VPP</i>  | 114           |
| Sbilanciamenti  | 833           |
| <b>Totale</b>   | <b>89.406</b> |
| Acquisti in borsa non coperti (b)   | 41.851        |
| % quota non coperta (c)   | 47%           |
| (a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.<br>(b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica CIP 6 e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP.<br>(c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale". |               |

- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:
- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2009 (di seguito: decreto 18 dicembre 2009);
  - b) l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti bilaterali di importazione di cui al successivo punto 3.10;
  - c) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.11;
  - d) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992. n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
  - e) l'energia elettrica corrispondente al contratto VPP di cui al successivo punto 3.14.
- 3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2010 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 59,5 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2009; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è stata aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09. Tuttavia, il contratto

pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.

- 3.10 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella tabella 2. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.

All'energia elettrica conseguente a tali assegnazioni vanno aggiunti circa 14 GWh corrispondenti a un contratto di importazione sottoscritto da Acquirente unico e avente ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica indicata e della corrispondente capacità di trasporto per il periodo 12 gennaio –31 gennaio 2010.

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica relativa ai contratti di cui al presente punto stimata per l'anno 2010 risulta pari a circa 2.197 GWh.

**Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2010**

|                      | Quantità  | Data asta | Prodotto  | Frontiera | Durata                  |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| <b>Asta annuale*</b> | 7         | 29-dic-09 | Base load | Svizzera  | 1 gennaio - 31 dicembre |
|                      | 25        |           | Base load | Francia   |                         |
|                      | 143       | 05-gen-10 | Base load | Svizzera  |                         |
|                      | 175       |           | Base load | Francia   |                         |
| <b>Aste mensili</b>  | 200       | 24-mar-10 | Peak load | Francia   | 1-30 aprile             |
|                      | 80        | 21-apr-10 | Peak load | Svizzera  | 1-31 maggio             |
|                      | 21        | 27-apr-10 | Peak load | Svizzera  | 1-31 maggio             |
|                      | 100       | 23-giu-10 | Peak load | Svizzera  | 1-31 luglio             |
|                      | 50        |           | Peak load | Francia   |                         |
|                      | 5         |           | Peak load | Slovenia  |                         |
|                      | 20        |           | Peak load | Svizzera  |                         |
|                      | 50        | 24-ago-10 | Base load | Francia   | 1 - 30 settembre        |
| 30                   | Peak load |           | Francia   |           |                         |

\* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.

- 3.11 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 3, ha sottoscritto per l'anno 2010 altri contratti bilaterali di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2010 risulta pari a circa 34.360 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent,

mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso. Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale era stata assegnata, relativamente all'anno 2010, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, Acquirente unico ha esercitato il diritto di recesso. In base al contratto<sup>3</sup>, in caso di recesso Acquirente unico è tenuto a pagare alla controparte un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2010, al 50% della differenza, se positiva, tra il prezzo della fornitura e il PUN, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto.

- 3.12 Oltre ai contratti sottoscritti in esito alle assegnazioni indicate nella tabella 3, l'energia elettrica relativa ai contratti bilaterali comprende anche circa 1.057 GWh di energia elettrica riferita a prodotti negoziati sul mercato a termine gestito dal Gestore dei mercati energetici.

**Tabella 3: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)**

| Asta                     | Quantità | Durata             | Asta                      | Quantità | Durata             |
|--------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| <b>Prodotti baseload</b> |          |                    | <b>Prodotti peak load</b> |          |                    |
| 12/12/2007               | 500      | gennaio - dicembre | 24/11/2008                | 355      | gennaio - dicembre |
| 20/12/2007               | 100      | gennaio - dicembre | 09/12/2008                | 270      | gennaio - dicembre |
| 24/11/2008               | 500      | gennaio - dicembre | 25/09/2009                | 400      | gennaio - dicembre |
| 09/12/2008               | 300      | gennaio - dicembre | 02/10/2009                | 630      | gennaio - dicembre |
| 22/05/2009               | 61       | gennaio - dicembre | 22/04/2010                | 100      | maggio - giugno    |
| 04/06/2009               | 200      | gennaio - dicembre | 22/04/2010                | 10       | luglio - dicembre  |
| 11/06/2009               | 46       | gennaio - dicembre | 19/05/2010                | 80       | luglio - settembre |
| 02/07/2009               | 200      | gennaio - dicembre | 19/05/2010                | 25       | ottobre - dicembre |
| 09/07/2009               | 200      | gennaio - dicembre | 03/06/2010                | 1        | luglio - settembre |
| 25/09/2009               | 400      | gennaio - dicembre | 10/06/2010                | 140      | luglio - settembre |
| 02/10/2009               | 255      | gennaio - dicembre | 10/06/2010                | 20       | ottobre - dicembre |
| 22/04/2010               | 10       | maggio - giugno    | 16/06/2010                | 200      | luglio - settembre |
| 22/04/2010               | 75       | luglio - dicembre  | 16/06/2010                | 60       | ottobre - dicembre |
| 19/05/2010               | 300      | luglio - settembre | 20/07/2010                | 100      | ottobre - dicembre |
| 19/05/2010               | 237      | ottobre - dicembre |                           |          |                    |
| 27/05/2010               | 16       | luglio - settembre |                           |          |                    |
| 10/06/2010               | 17       | luglio - settembre |                           |          |                    |
| 16/06/2010               | 195      | luglio - settembre |                           |          |                    |
| 16/06/2010               | 300      | ottobre - dicembre |                           |          |                    |
| 20/07/2010               | 300      | ottobre - dicembre |                           |          |                    |

- 3.13 Per quanto attiene la capacità produttiva CIP 6/92, la capacità assegnata all'Acquirente unico per il mese di gennaio 2010 è stata posta pari al 17% del totale della capacità produttiva relativa all'energia elettrica CIP 6/92. La capacità

<sup>3</sup> Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione "Gare Energia".

così inizialmente assegnata all'Acquirente unico è stata poi ridotta per tener conto:

- a) del passaggio dei clienti al mercato libero stimato per l'anno 2010;
- b) della riduzione in corso d'anno della capacità produttiva CIP 6/92 connessa alla naturale scadenza di alcune convenzioni.

Per quanto concerne la regolazione delle partite economiche, esse, come già in passato, risultano equivalenti ad un contratto differenziale a "due vie" rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2010 è stato posto pari a 57 €/MWh, secondo quanto previsto dal decreto 27 novembre 2009 e che per i mesi successivi è stato aggiornato secondo la medesima regola di aggiornamento utilizzata nel corso dell'anno 2009, come previsto dalla deliberazione 3 febbraio 2010, ARG/elt 09/10.

- 3.14 L'Acquirente unico ha infine sottoscritto un contratto differenziale VPP con Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) per una potenza complessiva di 13 MW *baseload* in base al quale:
- a) Enel Produzione paga all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il valore orario del PUN e il premio orario, quest'ultimo determinato come il rapporto tra il premio risultante dal processo di assegnazione della capacità VPP e il numero delle ore dell'anno a cui la fornitura si riferisce;
  - b) Acquirente unico paga ad Enel Produzione la differenza di cui alla lettera a), se negativa.
- 3.15 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 54% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa al contratto di cui al precedente punto 3.14.
- 3.16 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa al contratto di cui al precedente punto 3.14 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 47% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.
- 3.17 La tabella 4 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2010, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

**Tabella 4: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2010)**

| cent€/kWh |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| gen       | feb  | mar  | apr  | mag  | giu  | lug  | ago  | set  | ott  | nov  | dic  |
| 7,05      | 6,96 | 6,98 | 7,03 | 6,87 | 6,92 | 7,38 | 7,31 | 7,24 | 7,46 | 7,68 | 7,63 |

### ***Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario***

*Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.*

*Per il prezzo del petrolio (Brent dated) si prevede un valore medio annuo per il 2010 pari a circa 59 euro al barile, leggermente inferiore (-1,1%) rispetto a quanto previsto in occasione dell'aggiornamento di giugno. Tale revisione riflette soprattutto la dinamica passata e attesa del tasso di cambio euro/dollaro.*

*I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.*

*Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto pari a 65,84 €/MWh, in calo del 2,5% rispetto alle proiezioni precedenti. Il valore incorpora l'effetto di pre-consuntivo dei primi nove mesi dell'anno (-0,9%) e la revisione al ribasso delle stime relative all'ultimo trimestre dell'anno (-1,6%), entrambi calcolati su base annuale.*

- 3.18 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i soli mesi da gennaio a luglio.
- 3.19 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore all'1% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio<sup>4</sup>, si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota superiore all'1%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 3.20 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
  - del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore all'1% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.

<sup>4</sup> Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

- 3.21 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:
- costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
  - onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore all'1% (di seguito: penale da sbilanciamento).
- 3.22 La successiva tabella 5 riporta con riferimento ai mesi da gennaio a luglio 2010, i soli per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

**Tabella 5: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2010)**

|          | <b>Energia di sbilanciamento</b> | <b>Sbilanciamento a PUN</b> | <b>Penale da sbilanciamento</b> |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|          | GWh                              | mln€                        | mln€                            |
| Gennaio  | 76,98                            | -9,92                       | 10,73                           |
| Febbraio | 195,78                           | -13,92                      | 8,93                            |
| Marzo    | 209,04                           | -15,30                      | 12,68                           |
| Aprile   | 618,42                           | -40,57                      | 19,47                           |
| Maggio   | 483,56                           | -30,51                      | 17,74                           |
| Giugno   | -46,60                           | 2,96                        | 3,99                            |
| Luglio   | -704,52                          | 52,54                       | 43,52                           |

- 3.23 La tabella 5 mostra che per i mesi da gennaio a maggio le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente superiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela, mentre per i mesi di giugno e luglio le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente inferiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela.
- 3.24 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno positivo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati superiori ai consumi effettivi registrati.

### Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.25 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
  - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
  - h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure.
- 3.26 I valori riportati nella tabella 6 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.25. In particolare:
- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 21 settembre 2010;
  - b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 ARG/elt 204/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/09) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 21 settembre 2010 per quanto attiene la restante parte;
  - c) relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2010, si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili ed è stato pertanto posto pari a 0,25 cent€/kWh;
  - d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera d) è fissato per l'anno 2010 dalla deliberazione ARG/elt 204/09;

- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera f) è stato rivisto con la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 111/10 e posto pari a 0,21 cent€/kWh a partire dall’1 agosto 2010;
- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall’1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- g) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera h) è stato posto pari al valore di consuntivo per i mesi da gennaio a luglio, per i quali tale valore risulta disponibile, e pari a zero per i restanti mesi dell’anno.

In merito al corrispettivo di cui al punto 3.25, lettera e) in occasione dell’aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2010 è stata considerata una stima della sua variazione alla luce del procedimento di revisione in corso e avviato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 120/10. Tale procedimento è volto alla modifica della metodologia di determinazione dell’ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all’articolo 36 dell’Allegato A alla deliberazione n. 48/04, al fine di tenere conto, per ciascun operatore di mercato, dell’effetto sui ricavi effettivi derivante dalla distribuzione, tra le diverse zone, della capacità di generazione riconducibile all’operatore medesimo e relativa a unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva. Il valore del correttivo di cui al punto 3.25, lettera e) sarà pertanto determinato a titolo definitivo in ragione dell’efficacia della metodologia di determinazione dell’ulteriore corrispettivo di cui all’art. 36 dell’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel perseguire gli obiettivi cui lo stesso è preposto. In particolare, è stato ritenuto opportuno modificare il valore stimando il livello che verrà assunto dal suddetto corrispettivo unitario con successivo provvedimento, al fine di tenere conto della possibilità di procedere ad una opportuna modifica della citata metodologia che abbia efficacia già a partire dall’anno 2010 incluso, e procedere in sede di aggiornamento a una stima della modifica attesa.

**Tabella 6: Costi di dispacciamento sostenuti dall’Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2010)**

| cent€/kWh |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| gen       | feb  | mar  | apr  | mag  | giu  | lug  | ago  | set  | ott  | nov  | dic  |
| 0,58      | 0,58 | 0,63 | 0,91 | 0,88 | 0,67 | 1,20 | 0,98 | 0,98 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

I dati riportati nelle tabelle 4 e 6 riflettono le elaborazioni effettuate dall’Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell’Autorità.

#### 4 Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

##### *I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela*

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;
- c) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- d) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c).

4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e c) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al quarto trimestre 2010, il raggruppamento R1 comprende i mesi di novembre e dicembre, il raggruppamento R2 comprende il mese di ottobre.

4.4 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.1, lettera d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.5 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:

- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.

4.6 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.5, lettera a) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di

cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.7 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.5, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.8 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 luglio 2010 siano applicati:
- per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, corrispettivi  $PED$  differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e tali per cui il differenziale dei corrispettivi nelle due fasce orarie è fissato in via convenzionale dall'Autorità;
  - a partire dall'1 gennaio 2012, corrispettivi  $PED$  differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e nei raggruppamenti di mesi R1 ed R2 di cui alla tabella 8 del TIV.
- 4.9 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.8, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto del parametro  $\lambda$  e del parametro  $PE_{bio}^{tran}$  a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto del parametro  $\lambda$  e del parametro  $PD_{bio}^{tran}$  a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- dove i parametri  $PE_{bio}^{tran}$  e  $PD_{bio}^{tran}$  sono calcolati in modo tale che il valore del corrispettivo  $PED$  nella fascia oraria F1 sia pari al corrispondente valore nella fascia oraria F23 moltiplicato per 1,1, tenuto conto del profilo medio di consumo dei clienti finali domestici.
- 4.10 E' altresì previsto che i clienti a cui sono applicati i corrispettivi  $PED$  calcolati secondo quanto previsto al precedente punto possono in qualsiasi momento richiedere all'esercente la maggior tutela l'applicazione dei corrispettivi  $PED$  differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i quali il differenziale del prezzo nelle due fasce orarie è calcolato sulla base del differenziale atteso del prezzo di cessione dell'Acquirente unico in dette fasce. La richiesta del cliente finale ha

carattere definitivo e tale cliente non potrà più optare per i corrispettivi *PED* di cui al presente punto.

- 4.11 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.10 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 30 giugno 2010, siano loro applicati:
- a) i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.10 qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008;
  - b) i corrispettivi *PED* monorari in tutti gli altri casi.
- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al precedente punto 4.12, lettera b) e di cui al punto 4.5, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

#### **Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED***

- 4.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio. Ciò è necessario in ragione del fatto che per l'esercente la maggior tutela il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui il servizio è erogato è un costo *pass through*. L'esercente la maggior tutela è infatti tenuto ad erogare il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, approvvigionandosi dell'energia elettrica destinata al servizio unicamente dall'Acquirente unico e applicando ai clienti finali serviti, secondo quanto previsto dal TIV, le condizioni economiche definite dall'Autorità. Le differenze tra i costi e ricavi relativi alla parte di approvvigionamento dell'energia elettrica sono legate, quindi, a fattori esterni al controllo

dell'esercente, e, pertanto, tali differenze devono essere compensate. Ciò è fatto mediante l'adeguamento dei corrispettivi in corso d'anno applicando *in primis* le componenti di recupero e, in subordine, mediante la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela determinata a partire dall'anno successivo.

4.15 Il recupero<sup>5</sup> da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:

- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;
- b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.

4.16 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.15, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio a luglio, i soli per i quali i medesimi erano disponibili, e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.

4.17 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2010, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:

- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
- b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

4.18 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2010 come indicato al punto 4.17, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:

---

<sup>5</sup> Per una spiegazione di dettaglio della metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

- a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 205/09;
  - b) all'energia elettrica relativa ai mesi aprile, maggio e giugno, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 41/10;
  - c) all'energia elettrica relativa ai mesi luglio, agosto e settembre, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 94/10;
  - d) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 152/10 oggetto della presente relazione tecnica.
- 4.19 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.
- 4.20 In considerazione di quanto sopra esposto:
- a) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare è stato stimato in diminuzione di circa 102 milioni di euro;
  - b) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare l'importo totale è stato stimato in aumento di circa 15 milioni di euro.
- 4.21 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a -0,251 cent€/kWh e a 0,038 cent€/kWh.

## **5 Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE***

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente  $UC_1$  e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.14.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di

perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008**

- 5.3 In occasione dell'aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2010, le necessità di gettito relative all'anno 2008, individuate in esito alle determinazioni compiute dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) risultanti dalla comunicazione del 24 febbraio 2010, prot. Autorità 10141 del 5 marzo 2010, risulterebbero coperte e il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela (di seguito: Conto *PPE*) evidenzerebbe altresì un potenziale avanzo, che tuttavia potrà essere confermato solo a valle delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2009 che terranno anche conto di eventuali modifiche delle grandezze rilevanti per il calcolo degli ammontari di perequazione relative agli anni precedenti il 2009.

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2009**

- 5.4 Con riferimento all'anno 2009, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2010, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2009 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.5 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2009 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata da Acquirente unico.
- 5.6 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>6</sup> in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) il corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

---

<sup>6</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

- 5.7 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2009 come indicato al punto 5.6, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2009 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela<sup>7</sup>.
- 5.8 Il confronto dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe attualmente un sostanziale equilibrio. Tale stima andrà tuttavia rivista alla luce delle determinazioni che la Cassa compirà ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV.

#### Dimensionamento del corrispettivo *PPE* per il trimestre ottobre – dicembre 2010

- 5.9 Il corrispettivo *PPE* per il trimestre ottobre - dicembre 2010 è stato confermato pari al valore in vigore nel trimestre luglio – settembre stabilito dalla deliberazione ARG/elt 94/10, in attesa dell'espletamento da parte della Cassa delle attività relative alla determinazione degli importi di perequazione relativi all'anno 2009 che terranno anche conto di eventuali modifiche delle grandezze rilevanti per il calcolo degli ammontari di perequazione relative agli anni precedenti il 2009.
- 5.10 Il corrispettivo *PPE* per il trimestre ottobre - dicembre 2010 risulta pertanto pari a -0,007 cent€/kWh.
- 5.11 Tale livello sarà rivisto a valle:
- a) delle citate determinazioni compiute dalla Cassa;
  - b) del versamento da parte dell'Acquirente unico al Conto *PPE* delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione del 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20445 del 28 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2010).
- 5.12 In merito agli importi oggetto del versamento di cui alla precedente lettera b), con la comunicazione 26 maggio 2010 l'Acquirente unico ha indicato alla Direzione Mercati dell'Autorità ai sensi del comma 13.3 del TIV l'ammontare, suddiviso per gli anni di competenza 2005, 2006, 2007 e 2008, delle partite economiche, afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, sopravvenute dopo la chiusura dei

---

<sup>7</sup> Deliberazione ARG/elt 190/08, deliberazione ARG/elt 35/09, deliberazione ARG/elt 78/09, deliberazione ARG/elt 132/09.

bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura. In base alla comunicazione 26 maggio 2010, sussistono sopravvenienze attive relative ai citati anni pari a circa 50 milioni di euro, che in base alla deliberazione 3 agosto 2010, ARG/elt 122/10 Acquirente unico verserà al Conto *PPE* entro il 30 novembre 2010.

## **6 Istruzione del provvedimento ARG/elt 152/10**

6.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 152/10, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:

- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2010;
- b) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedente lettera a).

Massimo Ricci  
*Direttore*  
*Direzione Mercati*

Rosita Carnevalini  
*Direttore*  
*Direzione Strategie, Studi e Documentazione*